

Informativa per la clientela di studio

N. 146 del 08.10.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Cessazione attività. Compatibilità degli indennizzi

L'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, raggiungono i nuovi requisiti previdenziali previsti dalla manovra "Salva-Italia" (L. n. 214/2011).

*Infatti, la prestazione economica è **incompatibile con la pensione di vecchiaia** se al momento della domanda di indennizzo sono stati maturati i requisiti previsti dalla legge.*

Diverso è il discorso per i soggetti già titolari o che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità e quella anticipata nella gestione commercianti. Per questi ultimi, infatti, l'indennizzo spetta fino al mese di compimento delle età pensionabili previsti dalla riforma Monti-Fornero.

*Inoltre, l'indennizzo in commento è **compatibile anche con l'assegno sociale**, purché il beneficiario non possieda redditi superiori, per l'anno 2014, a **5.818,93 euro**.*

Premessa

L'INPS torna a parlare di indennizzi per cessazione dell'attività commerciale, e questa volta lo fa fornendo utili precisazioni riguardanti la compatibilità tra gli indennizzi per cessazione attività commerciale con la titolarità di trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità/anticipata e con l'assegno sociale.

Le precisazioni si sono rese necessarie a seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte delle singole Sedi territoriali, partendo dalla considerazione che al punto 5 della circolare n. 111 del 25 maggio 1996 è stato precisato che la titolarità di un trattamento pensionistico non preclude, di per sé, la possibilità di beneficiare dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge.

Alla luce di ciò, è stato chiesto di sapere se l'erogazione dell'indennizzo in parola sia compatibile con la titolarità di una pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e con l'assegno sociale.

Termini di pagamento

Innanzitutto, Le ricordiamo che la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all'art. 1, c. 490 ha stabilito che *"l'indennizzo di cui al Decreto Legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo Decreto Legislativo nel periodo compreso tra il "1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016".*

Art. 1 del D.Lgs. n. 207/1996



È previsto "un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche".

Affinché gli interessati possano godere dell'indennizzo in questione, è necessario che questi ultimi siano in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ **più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;**
- ✓ iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Gli adempimenti del beneficiario

Inoltre, per poter ottenere l'indennità l'interessato deve:

- ✓ cessare definitivamente l'attività;
- ✓ riconsegnare al comune l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto, ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata;
- ✓ effettuare la cancellazione dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; dal registro degli esercenti il commercio presso la camera di commercio, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

dal ruolo provinciale istituito presso la camera di commercio, per gli agenti e rappresentanti di commercio.

RICORDA – Per le attività di commercio al minuto il D.Lgs n. 114/1998 ha fatto venir meno l'obbligo dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (Rec), con effetto dal 24 aprile 1999, e quindi il conseguente obbligo di cancellazione.

Chiarimenti INPS

PENSIONE DI VECCHIAIA

È nostra cura metterla al corrente che **l'indennizzo non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, hanno compiuto le nuove età pensionabili previste dalla Legge n. 214 del 2011.**

L'indennizzo, tra l'altro, non **è concedibile anche ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti** o che sono in possesso dei requisiti, anche previgenti la Legge di riforma n. 214 del 2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione medesima.

NOTA BENE – La scadenza degli indennizzi è prevista al compimento, da parte del titolare, dell'età pensionabile adeguata agli incrementi della speranza di vita che:

- ✓ per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi coincide a **64 anni e 9 mesi**, per il periodo "1° gennaio 2014-31 dicembre 2015";
- ✓ per i lavoratori scade a **66 anni e 3 mesi**, sempre per lo stesso periodo.

Non è pertanto possibile estendere il godimento del trattamento al compimento dei 70 anni.

Indennizzo-pensione di vecchiaia



Le due prestazioni economiche sono incompatibili per:

- i soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, hanno compiuto le nuove età pensionabili previste dalla Legge n. 214 del 2011;
- i soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti.

PENSIONE DI ANZIANITÀ E ANTICIPATA

Per quanto riguarda invece, i soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità ovvero per la pensione anticipata nella gestione commercianti, l'indennizzo può essere concesso in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge.

NOTA BENE - Il trattamento spetterà **fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla manovra "Salva-Italia"**.

A tal proposito, Le precisiamo che:

- ✓ durante il periodo di godimento dell'indennizzo non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
- ✓ nell'ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell'indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell' indennizzo fino al mese di compimento dell'età pensionabile.

**Indennizzo-pensione di
anzianità e anticipata**

L'indennizzo può essere concesso in presenza dei requisiti ed alle condizioni richieste dalla legge, fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla manovra "Salva-Italia".

ASSEGNO SOCIALE

Per quanto riguarda la compatibilità con l'assegno sociale, **l'indennizzo può essere concesso anche al titolare di tale prestazione.** Tuttavia il diritto all'assegno è soggetto al fatto che il beneficiario non possieda redditi propri, salvo alcune esclusioni tra cui non compaiono gli indennizzi, o possieda redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell'assegno sociale.

NOTA BENE - Ne deriva che per il 2014 la percezione dell'indennizzo comporta nella maggior parte dei casi la revoca dell'assegno se si supera il limite reddituale annuale di **5.818.93 euro**.

Indennizzo-assegno sociale



È incompatibile se il soggetto supera il limite reddituale annuale di **5.818.93 euro**.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍